

## ORDINANZA DELLA CORTE

(Prima Sezione)

14 giugno 2002

nel procedimento C-248/01 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Landesgerichts Feldkirch): Hermann Pfanner Getränke GmbH e a., Getränkebetrieb GmbH e a. <sup>(1)</sup>

(Art. 92, n. 1, del regolamento di procedura — Rinvio pregiudiziale — Pubblicità dei conti annuali e del rendiconto di esercizio — Tenuta del registro di commercio e delle società — Incompetenza della Corte)

(2002/C 233/18)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-248/01, avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte ai sensi dell'art. 234 CE, dal Landesgerichts Feldkirch (Austria) e diretta ad ottenere nell'ambito dei ricorsi proposti presso tale giudice dalla Hermann Pfanner Getränke GmbH e a. e dalla Getränkebetrieb GmbH e a., una pronuncia pregiudiziale relativa alla validità e interpretazione della prima direttiva del Consiglio 9 marzo 1968, 68/151/CEE, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell'art. 58, secondo comma, del Trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi (GU L 65, pag. 8), e della quarta direttiva del Consiglio 25 luglio 1978, 78/660/CEE, basata sull'art. 54, n. 3, lett. g), del Trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società (GU L 222, pag. 11), la Corte (Prima Sezione), composta dai sigg. P. Jann, presidente di Sezione, M. Wathelet (relatore) e A. Rosas, giudici, avvocato generale: L.A. Geelhoed; cancelliere: R. Grass, ha emesso, il 14 giugno 2002, un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

La Corte di giustizia delle Comunità europee è manifestamente incompetente a risolvere le questioni sollevate dal Landesgericht Feldkirch con ordinanza 22 giugno 2001.

<sup>(1)</sup> GU C 289 del 13.10.2001.

**Ricorso del Parlamento europeo contro la Chubb Insurance Company of Europe SA, la Commercial General Norwich Union e la Royal Sun Alliance Belgium, proposto il 29 maggio 2002**

(Causa C-199/02)

(2002/C 233/19)

Il 29 maggio 2002 il Parlamento europeo, rappresentato dai sigg. D. Petersheim e O. Caisou-Rousseau, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Chubb Insurance Company of Europe SA, la Commercial General Norwich Union e la Royal Sun Alliance Belgium.

Il Parlamento europeo conclude che la Corte voglia:

1. condannare le convenute a rimborsare al Parlamento europeo le spese di riparazione dei danni provocati ai pannelli in Alucobond dalla tempesta del 26 dicembre 1999, pari a 1 194 378,43 EUR più i relativi interessi di mora;
2. condannare la Chubb a rimborsare al Parlamento europeo le spese peritali, pari a 2 200,64 EUR più i relativi interessi di mora;
3. condannare le convenute alle spese.

*Motivi e principali argomenti*

Il ricorso viene proposto in base ad una clausola compromissoria. Il ricorrente ritiene che a torto le compagnie di assicurazione convenute facciano valere una clausola di esclusione contenuta nelle condizioni generali complementari «tempesta e grandine» del contratto di assicurazione.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal VAT and Duties Tribunals, London Tribunal Centre, con ordinanza 27 giugno 2002, nella causa Halifax plc, Leeds Permanent Development Services Ltd, County Wide Property Investments Ltd contro Commissioners of Customs and Excise**

(Causa C-255/02)

(2002/C 233/20)

Con ordinanza 27 giugno 2002, pervenuta nella cancelleria della Corte l'11 luglio 2002, nella causa Halifax plc, Leeds

Permanent Development Services Ltd, County Wide Property Investments Ltd contro Commissioners of Customs and Excise, il VAT and Duties Tribunal, London Tribunal Centre ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

1. (a) Nelle circostanze rilevanti, le operazioni
    - (i) che sono state realizzate da ciascuna delle partecipanti al solo scopo di ottenere un vantaggio fiscale e
    - (ii) che sono prive di un autonomo obiettivo economico

sono qualificabili, ai fini dell'IVA, come prestazioni effettuate dalle partecipanti o in favore delle stesse nell'ambito delle rispettive attività economiche?
  - (b) nelle circostanze rilevanti, quali elementi devono essere considerati al fine di determinare l'identità dei beneficiari delle prestazioni svolte dai costruttori indipendenti?
2. Ai sensi della dottrina relativa all'abuso del diritto, come sviluppata dalla Corte, devono essere respinte le domande formulate dalle appellanti per il recupero o la deduzione dell'imposta assolta a monte, derivanti dall'esecuzione delle operazioni rilevanti?

**Ricorso della Bactria Industriehygiene-Service GmbH contro l'ordinanza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Seconda Sezione) il 29 aprile 2002 nella causa T-339/00<sup>(1)</sup>, Bactria Industriehygiene-Service GmbH contro Commissione delle Comunità europee, proposto il 12 luglio 2002**

(Causa C-258/02 P)

(2002/C 233/21)

Il 12 luglio 2002 la Bactria Industriehygiene-Service GmbH, con sede in Kirchheimbolanden (Germania), rappresentata dagli avv.ti Koen Van Maldegem e Claudio Mereu, lawyers, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro l'ordinanza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Seconda Sezione) il

29 aprile 2002 nella causa T-339/00, Bactria Industriehygiene-Service GmbH contro Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- dichiarare il presente ricorso ricevibile e fondato;
- annullare l'ordinanza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 29 aprile 2002, causa T-339/00;
- dichiarare che la ricorrente è legittimata ad agire ai sensi del quarto comma dell'art. 230 CE per l'annullamento del regolamento (CE) n. 1896/2000<sup>(2)</sup>;
- rinviare la causa di fronte al Tribunale di primo grado affinché decida sul fondo;
- condannare la Commissione delle Comunità europee alle spese.

#### *Motivi e principali argomenti*

La ricorrente sostiene che l'ordinanza impugnata dovrebbe essere annullata perché è stata adottata sulla base di un'interpretazione oltremodo restrittiva dell'art. 230 CE che, come afferma la ricorrente, non è più applicata dato il nuovo criterio di legittimazione formulato dal Tribunale di primo grado nella sua recente sentenza pronunciata nella causa T-177/01, Jégo-Quére et Cie SA/Commissione europea. Secondo la ricorrente, il suo ricorso è indubbiamente ricevibile in base a tale nuovo criterio, dal momento che il regolamento impugnato limita i suoi diritti alla tutela dei dati e della proprietà in un modo al contempo definitivo e immediato ed essa non può agire in giudizio dinanzi ad un'altra autorità giudiziaria per tutelare i suddetti diritti.

Inoltre, la ricorrente sostiene che, anche qualora non si applichi il nuovo criterio, la valutazione giuridica effettuata dal Tribunale di primo grado, nel concludere che la ricorrente non era individualmente interessata dal regolamento impugnato, è contraddittoria, non sufficientemente motivata, è fondata su un'erronea interpretazione e applicazione del contesto giuridico pertinente nonché in contrasto con la giurisprudenza dominante in materia di interesse individuale.

<sup>(1)</sup> GU C 4 del 6.1.2001, pag. 9.

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) della Commissione 7 settembre 2000, n. 1896, concernente la prima fase del programma di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sui biocidi (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 228 dell'8.9.2000, pag. 6).